



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

ISPRA  
  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0022556 Data 29/05/2014  
Tit. C Partenza

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVIA -  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Frosinone  
Via Fedele Calvosa, snc - 03100 FROSINONE  
prot.procura.frosinone@giustiziacert.it



ARPA Lazio - Direzione Tecnica  
Via Boncompagni, 101  
00187 ROMA  
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

**RIFERIMENTO:** Decreto Ministro Prot. 0000194 del 14/11/2012 di autorizzazione dell'impianto chimico della società M&G Polimeri Italia S.p.A. - Patrica (FR), pubblicato in GU n. 295 del 19/12/2012.

**OGGETTO:** Esito controllo ordinario 14-16 maggio 2014.

Nelle giornate dal 14 al 16 maggio 2014, secondo quanto disposto nella programmazione 2014 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stato effettuato il controllo ordinario presso l'impianto MATER-BIOPOLYMER S.r.l. sito a Patrica (FR).

Ad esito dell'attività di controllo eseguita si descrivono a seguire gli aspetti rilevanti da sottoporre a Codesta Autorità Competente.

L'AIA in riferimento prescrive, in particolare per le emissioni in atmosfera, il monitoraggio per tre principali tipologie di emissioni: le emissioni di processo, le cui frequenze di controllo sono variabili da mensile a semestrale, le emissioni ad impatto significativo, il cui confronto con il valore limite è da applicarsi se i flussi di massa relativi sono superiori alle soglie di rilevanza e infine le emissioni che presentano flussi di massa inferiori alle soglie di rilevanza.

Per la prima categoria di emissioni è stata riscontrata, già con l'invio del rapporto annuale 2013, l'assenza di monitoraggio per le emissioni nei punti E111 ed E112, in quanto camini asserviti al vecchio impianto SSP1 di generazione PET rigradato, non più in funzione dal 2009, come dichiarato dal gestore durante il controllo. Non risultano agli atti comunicazioni del gestore in merito a tale circostanza.

Relativamente al camino E115, emissione di processo asservita all'impianto di abbattimento vapori acidi, di cui si prescrive il monitoraggio semestrale, il primo monitoraggio eseguito dalla data di emanazione dell'AIA, è stato condotto nel marzo 2014. Nel rapporto semestrale inviato a giugno 2013, relativo ai risultati dei monitoraggi eseguiti secondo le precedenti autorizzazioni, il gestore ha indicato che l'impianto è stato fermo. Al riguardo il gestore ha dichiarato, come da verbale del 14 maggio u.s., che questa è un'analisi che si effettua saltuariamente una settimana ogni tre mesi in relazione all'andamento della produzione. Il campionamento di marzo 2014 coinciderebbe con l'avvio dell'impianto a cui tale emissione è asservita.

Da quanto emerge dalla descrizione del processo BG2 riportato in AIA a pag 11, l'emissione del camino E115 sembrerebbe tuttavia derivare dalla fase di additivazione (A25\_02\_13) di sostanze quali Multisorb e Ferrophos, che conferiscono al polimero alcune caratteristiche di barriera e bassa permeabilità all'ossigeno, additivi miscelati poco prima dell'estrusione e granulazione del polimero sotto forma amorfa. Relativamente a tale fase di processo non è evidenziata in AIA una discontinuità operativa, tale da determinare l'impossibilità al monitoraggio. All'emissione E115, nella stessa fase sopradescritta, si aggiunge anche lo sfiato E116, emissione asservita all'estrattore scarico additivo. Questa emissione è identificata quale sfiato sotto soglia di rilevanza da monitorare con frequenza annuale: l'unica informazione presente,



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

dall'emanazione dell'AIA, è relativa al rendiconto del primo semestre 2013 ove si indica impianto fermo, analogamente all'E115 come sopra descritto.

Relativamente alle emissioni sopra soglia di rilevanza di cui alla tab. 2 di pag 68 del PIC, dai rapporti di prova visionati, è stato riscontrato che la misura delle polveri, ad eccezione delle emissioni nei punti E49 ed E50 - sfiati silos PET rigradato - è stata eseguita su un campione prelevato su 30 minuti, invece che su tre campioni prelevati consecutivamente e riferiti ciascuno ad un'ora di funzionamento dell'impianto, nelle condizioni più gravose. Tale modalità di monitoraggio è stata adottata anche per le emissioni sotto soglia di cui alla Tab. 3 di pag. 69 del PIC.

Il gestore a tal proposito ha evidenziato che le emissioni dagli sfiati dei silos sono conseguenti al trasferimento del materiale nel silos stesso e pertanto non è possibile campionare per lunghi periodi atti a coprire le tre misure previste dalla norma. Tale assunto, comunque non preventivamente comunicato, dovrebbe tuttavia essere supportato da prove analitiche che consentano di verificare il trend di portata e di concentrazione di polveri nelle tre misure consecutive.

In relazione al monitoraggio trimestrale di E132, E133, E134 - sfiati silos stoccaggi poliestere dell'impianto BG1 - di sezione pari a 0.05 m<sup>2</sup> e appartenenti alla classe delle emissioni sopra soglia, si evidenzia l'assenza di monitoraggio sia per il 2013 sia per il 2014, come evidenziato nell'allegato 6 del verbale del 14/05/2014. Analogamente per le emissioni sopra soglia E113, E114 - sfiati silos PET amorfo - ed E128 - serbatoio stoccaggio THF e acqua, di cui è prescritto il monitoraggio semestrale, l'ultimo monitoraggio effettuato risale a luglio 2013 (allegati 4 e 6).

In merito alle emissioni in atmosfera si riferisce inoltre l'assenza di preventiva comunicazione, e allegata relazione di equivalenza ai sensi della Norma UNI EN 14793:2005, come richiesto al par. 14 del PMC (pag. 39), per l'utilizzo dei metodi alternativi per la verifica di acetaldeide e acido solfidrico.

In relazione alla gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, durante il sopralluogo eseguito nella giornata del 15/05/2014, come documentato con materiale fotografico (allegato 12), è stata evidenziata la presenza nella stessa area oltre che di rifiuti anche di materie prime, senza distinzione e opportuna cartellonistica che identifichi univocamente la destinazione delle aree. In particolare tale circostanza è stata rilevata nelle aree: A) adibita allo stoccaggio di legno (CER 150103), C) adibita allo stoccaggio di rifiuti solidi di laboratorio CER 150203, CER 160213\*, D) adibita allo stoccaggio di oli CER130110\* e G) adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In generale tutte le aree di deposito temporaneo e di materie prime non sono risultate opportunamente identificate, secondo quanto richiesto in AIA. Inoltre nell'area G) sono risultati presenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza una evidente e univoca separazione delle aree.

Per quanto sopra evidenziato si accerta con la presente la mancata ottemperanza alle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto della frequenza di monitoraggio di cui alle Tab.1, 2 e 3 di pag. 68-69 del PIC e pag. 14 e 16 del PMC per i camini E115 (emissione di processo), E113, E114, E128, E132, E133 ed E134 (emissione sopra soglia); E116 (emissione sotto soglia);
- 2) inadeguata modalità di campionamento per le misure discontinue delle emissioni ad impatto significativo e sotto soglia, come prescritto al punto 10 di pag. 70 del PIC "Conformità ai valori limite di emissione";
- 3) mancata preventiva comunicazione con allegata relazione di equivalenza ai sensi della Norma UNI EN 14793:2005 per l'utilizzo di metodi alternativi per la verifica delle emissioni potenziali in atmosfera di acetaldeide e idrogeno solforato, secondo quanto indicato al paragrafo 14 del PMC pag. 39 "Metodi analitici chimici fisici";
- 4) per alcune aree di deposito temporaneo presenza nello stesso locale di rifiuti e di materie prime, senza chiara distinzione e separazione, come indicato nel disposto del par.10.6 punto 21. i) di pag. 75 del PIC;
- 5) assenza di cartellonistica identificativa delle aree di deposito temporaneo rifiuti, come prescritto al par. 10.6 punto 21.i) di pag. 75 del PIC;
- 6) nell'area G) presenza nella medesima area di deposito rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di delimitazione fisica per categorie omogenee diversamente da quanto prescritto in AIA al par. 10.6 punto 21 di pag. 75 del PIC e dall'art. 183 punto bb) del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.

Per le inottemperanze di cui sopra, questo Istituto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 6, propone a Codesta Autorità Competente di diffidare il gestore a presentare entro 30gg dalla ricezione della diffida la seguente documentazione:



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

- a) uno schema sintetico del processo BG2, con l'identificazione di tutte le emissioni autorizzate ad esso asservite, descrivendo in particolare la fase di additivazione e le modalità di funzionamento in termini di durata dei periodi di attivazione;
- b) una nota tecnica che motivi, con dati sperimentali e/o di esercizio a supporto, l'inapplicabilità delle tre misure consecutive per la verifica delle polveri per alcune delle emissioni sopra soglia e sotto soglia;
- c) la relazione di equivalenza per i metodi alternativi utilizzati nella verifica delle emissioni in atmosfera di acetaldeide e idrogeno solforato;
- d) una nota tecnica che giustifichi il mancato monitoraggio delle emissioni sopra descritte;

Relativamente alla gestione delle aree di deposito temporaneo è necessario che il gestore delimiti e separi le aree di deposito dei rifiuti in ragione della diversa tipologia di rifiuti, delimiti e separi le aree di deposito temporaneo dallo stoccaggio di materie prime o da altre aree di impianto e che apponga per ciascuna area opportuna cartellonistica identificativa dell'area, rispondente a quanto indicato nella planimetria aggiornata. Tali interventi dovranno essere effettuati e opportunamente documentati entro 30 gg dalla ricezione della diffida.

Infine si ritiene necessario che il gestore definisca quali sono le emissioni autorizzate per le quali allo stato attuale e, presumibilmente fino a scadenza dell'AIA, non è prevista l'attivazione per impianto fermo, in particolare quelle relative all'impianto SSP1, relativamente al quale si ritiene necessario la presentazione di uno schema sintetico del processo con la chiara identificazione e descrizione dei camini asserviti.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione dei documenti acquisiti e dei risultati dei monitoraggi allo scarico e alle emissioni in atmosfera eseguiti da ARPA Lazio nel corso del controllo ordinario.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs.46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente relazione, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Istituto, informata ARPA Lazio, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattordices, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 per l'inosservanza delle prescrizioni AIA, elencate ai sopracitati punti 1), 2), 3).

Relativamente alle rimanenti inosservanze, di cui ai sopra citati punti 4) e 5) e 6), in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 punto b) del medesimo articolo 29-quattordices, se ritenuto applicabile, la presente informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Frosinone.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. *Armando Pini*

## DGpostacertificata

---

**Da:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Inviato:** giovedì 29 maggio 2014 12:19  
**A:** direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it; aia@pec.minambiente.it;  
prot.procura.frosinone@giustiziacert.it  
**Oggetto:** DEC-MIN-2013-0000244 DEL 06/09/2013 AIA CENTRALE ENEL EUGENIO MONTALE  
- COMUNICAZIONE INTRODUZIONE NUOVE SOSTANZE NEL PROCESSO - FIRMA  
PINI [iride]260511[/iride] [prot]2014/22556[/prot]  
**Allegati:** \_00337177-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 22556 del 29/05/2014 Oggetto: DEC-MIN-2013-0000244 DEL  
06/09/2013 AIA CENTRALE ENEL EUGENIO MONTALE - COMUNICAZIONE INTRODUZIONE NUOVE SOSTANZE  
NEL PROCESSO - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA  
TERRITORIO E MARE,PROCURA REPUBBLICA FROSINONE,ARPA LAZIO